



EMENDAMENTI PRIORITARI

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Roma, maggio 2023

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

PREMESSA

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici” (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) si completa il complesso iter che ha portato all’emanazione del Nuovo Codice dei Contratti.

I contenuti del Codice introducono alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione ed allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più speditiva.

I principi generali contenuti nella Parte I Titolo I, sono ritenuti innovativi e condivisibili. In particolare, nel comma 1 dell’art. 1 si introduce la definizione di migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto; per cui si conferma tale rapporto quale principio generale guida del Codice. Si ritiene, pertanto, possibile escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale. All’art. 4, del Titolo I si chiarisce che “*le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell’accesso al mercato”.*”

Complessivamente il testo presenta, ad avviso di questa Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi. Tra i primi è possibile sicuramente includere:

1. I principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3);
2. La qualificazione delle stazioni appaltanti;
3. La digitalizzazione dell’opera pubblica in tutto il suo iter;
4. La verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
5. La semplificazione delle procedure sottosoglia;
6. La graduale introduzione della metodologia BIM;
7. La ridefinizione del ruolo dell’ANAC.

Tra gli aspetti particolarmente negativi, che potrebbero determinare l’insuccesso dello stesso Codice e la possibilità che questo porti alla realizzazione di opere di qualità nel rispetto dei tempi previsti, in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario, invece, si segnalano:

1. La possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
2. Il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
3. La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato del triennio precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;

4. In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
5. Il mancato divieto di subappalto dell'attività di progettazione e delle attività ad essa connesse;
6. La mancata suddivisione della ripartizione dei ruoli tra Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti e gli Operatori dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, con la reintroduzione della progettazione nell'ambito dell'incentivo per le prestazioni rese all'interno delle pubbliche amministrazioni e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo.

In sintesi, è sicuramente condivisibile il fatto che il Nuovo Codice punti alla semplificazione, tuttavia, anche in ragione del brevissimo tempo a disposizione per la sua emanazione, sembra comunque non tener conto di alcuni aspetti decisivi, da sempre al centro delle interlocuzioni istituzionali dei professionisti tecnici. Su tutti la centralità del progetto che sparisce dai processi di trasformazione del territorio, dimenticando il fatto che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle opere. Come se non bastasse, l'aggiudicazione delle opere da realizzare basate sul progetto esecutivo da regola diventa un'opzione e si apre la strada ad un uso generalizzato dell'appalto integrato. Inoltre, non vengono ben definiti i ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti esterni alle stesse.

In riferimento agli aspetti negativi, riportiamo il presente documento di sintesi che reca, come già anticipato, emendamenti ad articoli su cui - a parere della Rete delle Professioni Tecniche - è assolutamente necessario intervenire.

Prima di procedere con l'evidenziare, tramite l'utilizzo di un testo a fronte, le emendazioni prioritarie proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche, ritenute meritevoli di raccomandazioni al Governo nel parere trasmesso allo stesso dalle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato nel corso dell'iter di approvazione del Nuovo Codice, si sintetizza brevemente la *ratio* delle proposte come di seguito riportate:

Art. 8	La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente, in rispetto al principio dell'equo compenso.
Art. 41	Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.
Art. 44	Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica e il prezzo.
Art. 45	La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016.
Art. 46	La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di

	fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
Art.50	La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108.
Art.68	la modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta con riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.
Art.83	la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei Servizi di Architettura e Ingegneria.
Art. 93	La modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura.
Art. 100	La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato – i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10, come riportato nel D.Lgs. 50/2016.
Art. 114	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 116	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 119	La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.
Allegato V.2	La modifica è volta a sancire l'inserimento delle figure professionali del tecnico geologo e del tecnico geometra, esperti in materia di lavori pubblici, nella costituzione del Collegio Tecnico Consultivo alla stessa stregua degli ingegneri ed architetti.

Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agevolmente comprendere quali le modifiche testuali proposte relativamente alle quali è prioritario intervenire.

Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

**LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA
PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE**

PARTE I DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale, **da chiunque e in qualunque modo rese**, non possono essere **gratuite rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione**. Per tali prestazioni **Salvo i predetti casi eccezionali**, la pubblica amministrazione garantisce **comunque** sempre l'applicazione del principio dell'equo compenso, **e l'applicazione dei parametri professionali vigenti**.

3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, **fatta eccezione per quelle di cui al comma 2**, rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

COMMENTO:

la modifica è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente

**LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA
PROGETTAZIONE**

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, **svolta sulla base del documento di indirizzo alla**

<p>tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</p> <p>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p> <p>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</p> <p>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</p> <p>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;</p> <p>2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio</p>	<p>progettazione (DIP) redatto a cura della stazione appaltante, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</p> <p>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p> <p>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</p> <p>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</p> <p>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche</p> <p>2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre a seguito dell'individuazione dell'alternativa progettuale scelta tra quelle contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). In caso di opere strutturali,</p>
---	--

superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo devono contenere, quale parte integrante obbligatoria e inderogabile, la relazione geologica e geoidrologica. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica **nel DIP** le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, **salvaguardando la qualità della progettazione, fermo restando che per la determinazione del corrispettivo occorrerà tener conto anche delle aliquote del livello omesso.**

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) **è sviluppato secondo le indicazioni del DIP;** ~~individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;~~

9. **Gli incarichi inerenti i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici devono essere conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, analisi chimiche e chimico fisiche, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza**

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base

specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato all'approvazione ~~alla~~ **determinazione** delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti ~~del~~ **su** progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42 comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

La Stazione appaltante o l'ente concedente devono corrispondere al progettista il compenso per le prestazioni eseguite ulteriori rispetto a quelle necessarie per la redazione del livello progettuale affidato.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai

<p>alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	<p>prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.</p>	
<p style="text-align: center;">LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE</p>	

<p>Articolo 44</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p>Articolo 44.</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto la proposta tecnica e il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica.</p>	
<p>Articolo 45.</p> <p><i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere</p>	<p>Articolo 45.</p> <p><i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione della progettazione, svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti</p>

<p>una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>
<p>Commento: La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113, secondo comma, del d.lgs. 50/2016.</p>	
<p>LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE</p>	
<p>PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE</p>	
<p>Articolo 46. <i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p>	<p>Articolo 46. <i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge, in forma anonima, di regola in due fasi una sola fase ed è finalizzato all'acquisizione di e ha ad oggetto progetti e piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in una fase. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno</p>

<p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>	<p>studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori siano affidati sia affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 o mediante avvalimento. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica</p>	

ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 50.

Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,

Articolo 50.

Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,

<p>ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108 comma 2.</p>	<p>ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>f) Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione.</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108 comma 2.</p> <p>Per gli affidamenti di cui al comma 1 lettere b) e f) le stazioni appaltanti procedono senza l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al presente articolo.</p>
<p>COMMENTO: La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108.</p>	
<p style="text-align: center;">LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE III DEI SOGGETTI</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo II – GLI OPERATORI ECONOMICI</p>	
<p>Articolo 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.</i></p> <p>1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti</p>	<p>Articolo 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.</i></p> <p>1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) e all'art. 66, comma 1, lettera f) e g) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che</p>

<p>temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.</p>	<p>costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti</p>
<p>COMMENTO: la modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta con riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.</p>	
<p>LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	
<p>Titolo I Gli atti preparatori</p>	
<p>Articolo 83</p> <p><i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.</i></p> <p>2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.</p>	<p>Articolo 83</p> <p><i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.</i></p> <p>2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6, tra cui è sempre compreso il calcolo dell'importo a base di gara, comprensivo del computo prestazionale richiesto, quando l'avviso o il bando riguarda l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.</p>
<p>COMMENTO: la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei Servizi di Architettura e Ingegneria.</p>	
<p>LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Capo I – La commissione giudicatrice

<p>Articolo 93.</p> <p><i>Commissione giudicatrice.</i></p> <p>2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.</p>	<p>Articolo 93.</p> <p><i>Commissione giudicatrice.</i></p> <p>2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. In caso di concorso di progettazione o di idee, i componenti della giuria di concorso vengono indicati direttamente nel bando.</p>
---	---

COMMENTO:

la modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura

**LIBRO II
DELL’APPALTO**

**PARTE V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

<p>Articolo 100.</p> <p><i>Requisiti di ordine speciale.</i></p> <p>3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.11 è</p>	<p>Articolo 100.</p> <p><i>Requisiti di ordine speciale.</i></p> <p>3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11.</p>
--	--

<p>abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>	<p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p> <p>Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>
<p>COMMENTO: La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato - i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere, come riportato nel D.Lgs. 50/2016, per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10.</p>	

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, **previo apposito incarico dalla Stazione Appaltante**. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche **possono affidare** ~~affidano~~ l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **fermo restando che il corrispettivo debba essere calcolato ai sensi dell'art. 41, co. 13, del presente codice**.

Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

Commento:

La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p> <p>7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14</p>	<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 dell'amministrazione appaltante, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p> <p>7. Fermo restando quanto stabilito all'art. 50 comma 7, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.</p>
--	--

Commento:

La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.

**LIBRO II
DELL'APPALTO**

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE	
Articolo 119 <i>Subappalto</i>	Articolo 119 <i>Subappalto</i> 21. È, in ogni caso, vietato sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e geoidrologica.
COMMENTO la modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.	
<i>LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC</i>	
Formazione del Collegio e compensi	
Art.215 c.1 -Allegato V.2	
Titolo II	
Allegato V.2 <i>Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.</i> <i>ARTICOLO 1. Formazione del Collegio e compensi</i> 1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.	Allegato V.2 modificato <i>Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.</i> <i>ARTICOLO 1. Formazione del Collegio e compensi</i> 1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, geometri, geologi , giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
COMMENTO: La modifica è volta a sancire l'inserimento della figura professionale del tecnico geometra e geologo, esperto in materia di lavori pubblici, nella costituzione del Collegio Tecnico Consultivo alla stessa stregua degli ingegneri ed architetti. Atteso che, i requisiti professionali di abilitazione e comprovata esperienza, consentono legittimamente d'includere il ruolo del geometra e geologo fra i tecnici che possono essere designati alla costituzione del Collegio Tecnico per la prevenzione del contenzioso.	